

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 novembre 2012<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 23 gennaio 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### *Minoranza*

(Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert)

*Non entrata in materia*

I

La legge federale del 27 giugno 1973<sup>3</sup> sulle tasse di bollo è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. a*

*Abrogato*

*Capo primo (art. 5–12)*

*Abrogato*

*Art. 28 cpv. 1*

La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).

*Art. 29 frase introduttiva*

Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. ...

1 FF **2013** 967

2 FF **2013** 985

3 RS **641.10**

*Art. 30 cpv. 1*

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).

*Art. 34 cpv. 2*

Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dai documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

*Art. 36*

*Abrogato*

*Minoranza*

(Leutenegger Oberholzer, de Buman, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Meier-Schatz, Pardini, Schelbert)

*Art. 53a (nuovo)*

Il Consiglio federale provvede entro i prossimi cinque anni alla compensazione delle minori entrate, che risultano dalla presente modifica legislativa.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.